



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

N. 21 del 12.02.2015

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Assenso all'utilizzo ex art. 14 CCNL 22.1.2004 della dott.ssa Fiorinda Cerciello, dipendente del Comune di Marigliano, presso il Comune di S. Gennaro Vesuviano.

ESEGUIBILE

L'anno 2015 il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 16.45 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urcioli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO dott. Massimo De Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 13.02.2015

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 13.02.2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 13.02.2015

f.to Il messo comunale

f.to **IL RESPONSABILE SETTORE VII**
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

OGGETTO : Assenso all'utilizzo ex art. 14 CCNL 22.1.2004 della dott.ssa Fiorinda Cerciello, dipendente del Comune di Marigliano, presso il Comune di S. Gennaro Vesuviano.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile settore II

istr. dir. Angelo Buonincontri



CITTA' DI MARIGLIANO
Provincia di Napoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Assenso all'utilizzo ex art. 14 CCNL 22.01.2004 della Dott.ssa Fiorinda Cerciello ,
dipendente del Comune di Marigliano, presso il Comune di San Gennaro Vesuviano.

PREMESSO :

-che l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

-Vista la nota prot. n. 2359 del 11/02/2015 , acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2588 in data 11/02/2015 , con cui il Sindaco del Comune di San Gennaro Vesuviano ha chiesto l'utilizzo parziale mediante una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, della Dott.ssa Fiorinda Cerciello, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune;

PRESO ATTO :

-che il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso al suddetto utilizzo per n. 2 giorni a settimana per complessive 12 ore settimanali;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. di autorizzare l'utilizzo , mediante una convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2014 , della Dott.ssa Fiorinda Cerciello presso il Comune di San Gennaro Vesuviano per n. 2 giorni a settimana per complessive 12 ore settimanali per mesi 3 , con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra gli Enti interessati, secondo lo schema allegato alla presente delibera;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione di tutti gli atti conseguenti, compresa la sottoscrizione della convenzione per la regolazione delle incombenze reciproche degli Enti, unitamente al soggetto che sarà designato dal Comune di San Gennaro Vesuviano nel proprio provvedimento di approvazione dello schema di convenzione;
3. Comunicare il presente provvedimento al Comune di San Gennaro Vesuviano per quanto di competenza;

Il Commissario Straordinario
Dott. Massimo De Stefano

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.CN.L. PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN GENNARO VESUVIANO E MARIGLIANO.

L'anno Duemilaquindici il giorno del mese di Febbraio

TRA

1 –Il Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) rappresentato in questo atto dal responsabile del Servizio amministrativo, Dott.ssa Rosa Riccardo;

E

2. Il Comune di Marigliano (NA) rappresentato in questo atto dal responsabile del Settore Personale Ist. Dir. Angelo Buonincontri

PREMESSO CHE

L'14 del CCNL del 22/01/2004 recante il titolo "Personale utilizzato - a tempo parziale e servizi in convenzione", al fine di poter garantire la regolare erogazione di alcuni servizi comunali di rilevante interesse pubblico, recita:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.

- Il Sindaco del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA), con nota prot. n. del 11.02.2015, ha richiesto al comune di Marigliano la concessione dell'assegnazione presso il servizio sociale della dipendente categoria D, Dott.ssa F. Cerciello per 12 ore settimanali per mesi tre

- il comune di Marigliano con deliberazioni del Commissario Prefettizio n. del ha autorizzato l'utilizzo in convenzione della dipendente cat. D Dott.ssa F. Cerciello nonchè approvato il presente schema di convenzione;

- il comune di San Gennaro Vesuviano con deliberazioni di Giunta Comunale n. del ha approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) per una parte del tempo di lavoro d'obbligo della Dott.ssa F. Cerciello dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Marigliano, con la qualifica di Istruttore Direttivo Cat. D, pos. ec. D1, (C.F: CRCFND58E65E955R), nata a Marigliano il 25/05/1958 e residente in Marigliano (NA) alla via San Francesco n. 83 ,

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità del Comune di San Gennaro Vesuviano di coprire il posto di Responsabile del servizio sociale.

3. Alla Dott.ssa F. Cerciello cat. D pos. ec. D1, utilizzata in base alla presente convenzione anche presso il Comune di San Gennaro Vesuviano si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 - Modalità utilizzo

1. I due comuni prevedono che la D.ssa F. Cerciello presti la sua opera nei suddetti enti in qualità di istruttore direttivo cat. D.

2. L'utilizzo del personale assegnato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte della D.ssa F. Cerciello a prestare servizio anche presso il Comune di San Gennaro Vesuviano.

ART. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione parziale

1. La D.ssa F. Cerciello presterà servizio presso il Comune di San Gennaro Vesuviano per 12 ore settimanali, nei giorni di lunedì e giovedì, fermo restando che ciò può essere modificato in base alle esigenze di servizio.

2. Alla D.ssa F. Cerciello, utilizzata presso il Comune di San Gennaro Vesuviano, si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego.

ART. 4 - Gestione del personale utilizzato

1. Il Comune di Marigliano resta titolare del rapporto di lavoro con la D.ssa F. Cerciello e provvede alla gestione dello stesso.

2. La gestione del rapporto di lavoro da parte del Comune di Marigliano, titolare dello stesso, comporta che il medesimo Comune darà attuazione alla disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di San Gennaro Vesuviano.

3. La D.ssa F. Cerciello attualmente è istruttore direttivo Cat. D, pos. ec. D1, presso il Comune di Marigliano

4. L'utilizzazione parziale della D.ssa F. Cerciello da parte del Comune di San Gennaro Vesuviano, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti:

- costo della retribuzione, di eventuali compensi accessori oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali comprensiva degli oneri per trattamento accessorio;

2. Il Comune di Marigliano, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà alla D.ssa F. Cerciello il trattamento economico fisso e continuativo come definito dai contratti collettivi di lavoro per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della presente convenzione. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dal Comune di San Gennaro Vesuviano al Comune di Marigliano.

3. Il Comune di San Gennaro Vesuviano dovrà provvedere al rimborso al Comune di Marigliano della quota parte di sua competenza entro 30 giorni dal ricevimento di dettagliata richiesta da parte del medesimo comune di Marigliano.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del CCNL 22.01.2004 il Comune di San Gennaro Vesuviano potrà conferire alla D.ssa F. Cerciello l'incarico di responsabile del servizio sociale. Per l'espletamento delle predette funzioni alla D.ssa F. Cerciello verrà corrisposta, ai sensi del successivo comma 5 del citato art. 14, una retribuzione di posizione su base annua per tredici mensilità da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00, in base alla regolamentazione vigente nel Comune di San Gennaro Vesuviano.

5. Per la eventuale retribuzione di risultato, l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento.

7. Il Comune di San Gennaro Vesuviano si obbliga a corrispondere direttamente al dipendente il trattamento economico spettante per l'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio sociale.

8. Alla D.ssa F. Cerciello ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di San Gennaro Vesuviano competerà il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14.9.2000.

ART. 6 - Eventuali modifiche della convenzione

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni di San Gennaro Vesuviano e Marigliano.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 7 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata di mesi tre con decorrenza dalla sua stipula.

2. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Cessazione rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza;
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dell'organo esecutivo adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con atto deliberativo dell'organo esecutivo con un preavviso di almeno 20 giorni;

3. La presente convenzione può essere prorogata per un ulteriore periodo, previa adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 8 - Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi. Risoluzione della convenzione

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti, per quanto possibile: gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale in utilizzo parziale; gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

2. La presente convenzione s'intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- quando il Comune di San Gennaro Vesuviano utilizzi il personale oggetto della convenzione contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- quando il Comune di Marigliano contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo alla D.ssa F. Cerciello di operare effettivamente presso il Comune di San Gennaro Vesuviano;
- quando il Comune di San Gennaro Vesuviano non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo e rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 9 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di San Gennaro Vesuviano
Dott.ssa Rosa Riccardo

Per il Comune di Marigliano
Ist. Dir. Angelo Buonincontri

La Dipendente
D.ssa F. Cerciello

